

RICORSO N. 7938

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 43/22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi       | - Presidente            |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente            |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente - relatore |

Sentito il relatore;

sentito il ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**LUIGI SANSEVERINO**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*        \*\*\*\*\*        \*

## Svolgimento del processo

L'ing. Luigi Sanseverino presentava domanda di brevetto per invenzione industriale riguardante un sistema che manteneva i valori della glicemia di persone affette da diabete entro limiti ottimali per la salute dell'essere umano.

L'Ufficio negava la brevettabilità in quanto il trovato si identificava in una proposta generica che non si concretizzava nella specifica soluzione di un problema tecnico.

Inoltre la descrizione era generica ed incompleta non rispettando i requisiti dell'art.51.2 del cpi..

Con successiva ministeriale emessa a fronte delle osservazioni fornite dal richiedente veniva confermato l'iniziale parere negativo ed emesso il provvedimento di rifiuto definitivo.

Ricorreva l'ing. Luigi Sanseverino rilevando che la domanda di brevetto aveva la giusta impostazione per blindare l'invenzione verso tentativi di aggiramento che sarebbero stati fortemente facilitati da qualsiasi ulteriore dettaglio tecnico-realizzativo.

Aggiungeva che gli elementi tecnici distintivi dell'oggetto che si intendeva proteggere erano chiaramente esplicitati nel titolo e nella descrizione dell'oggetto.



A blue handwritten signature, possibly reading 'G' or 'L', located in the bottom right corner of the page.

Replicava l'Ufficio ribadendo-proprio alla luce delle spiegazioni fornite dal richiedente -che il trovato continuava a risultare vago e generico cosi' come era apparso all'atto del deposito per cui non poteva essere brevettato.

### Motivi della decisione

IL rilievo dell'Ufficio di insufficiente descrizione del metodo inventivo e' fondato .

Come e' noto la invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla(art.51 cpi);

La descrizione deve contenere un'indicazione della natura tecnica dell'invenzione, un'esposizione sufficientemente ampia dello stato della tecnica che indichi quali sono le procedure e/o sistemi a destinati al raggiungimento di quello scopo, specificando le manchevolezze cui si intende ovviare mediante l'invenzione ,una descrizione dettagliata che deve esprimere il nuovo principio dal quale si intende muovere, o il nuovo orientamento che si intende seguire, o la nuova finalit  che si intende raggiungere, con ogni particolare tecnico-costruttivo che consenta alle persone esperte nella materia di poter agevolmente realizzare l'invenzione senza difficolt  e senza essere costretti a compiere ulteriori ricerche o sperimentazioni. Ebbene questi ineludibili passaggi chiarificatori non sembrano essere stati opportunamente evidenziati con l'indicazione particolareggiata degli elementi di sviluppo

del trovato che risulta riprodotto in maniera generica ed incompleta e rispetto al quale correzioni o integrazioni successive possono contribuire a migliorare la qualità della comunicazione a terzi del contenuto inventivo ma non certo paiono idonee a fornire a posteriori i dati essenziali di attuazione.

Lo stesso ricorrente' del resto riconosce implicitamente queste carenze laddove dichiara nei propri scritti difensivi la mancanza di ulteriori dettagli tecnico -realizzativi proprio per evitare tentativi di aggiramento da parte della concorrenza e l'impraticabilità di una maggiore specificazione descrittiva stante la necessità di una " blindatura "dell'invenzione : giustificazioni queste però poco plausibili posto che i rischi di appropriazione restano comunque superati dal rispetto della segretezza nell'iter concessorio dell'esclusiva .

Va pertanto confermata la valutazione negativa dell'Ufficio.

**PQM**

**La Commissione rigetta il ricorso.**

**Roma,16.5.2022**

**Il Cons.estensore**  
**Dott. Massimo Scuffi**

**Il Presidente**  
**Dott. Vittorio Ragonesi**

Depositata in Segreteria

Addi 5/7/22

IL SEGRETARIO

